



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Damiano Botticchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Benatti e Stefano Cuzzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ossimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, v.le Stazione, n. 37;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Valerio Bettineschi, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Ferramola, n.14;

per l'annullamento

Con il ricorso introduttivo:

dell'atto 9/5/2013 prot. 1037 relativo alla pratica edilizia 28/2007 e dell'atto 9/5/2013 prot. 1036 relativo alla pratica edilizia 29/2007, entrambi a firma del

Responsabile del Procedimento e dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Ossimo;

nonché di ogni altro atto connesso;

Con i motivi aggiunti di data 12 novembre 2013:

del provvedimento di data 6 luglio 2013, prot. 1486 del Responsabile del Procedimento e dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Ossimo, ricevuto dal ricorrente in data 11 luglio 2013, recante diniego definitivo della richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 28/2007.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ossimo;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* del Signor Valerio Bettineschi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di merito del giorno 10 dicembre 2020, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la dott.ssa Elena Garbari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'odierno contenzioso riguarda due istanze per la sanatoria di interventi edilizi realizzati dal ricorrente in difformità, rispettivamente, alla DIA n. 15/2003 e alla concessione edilizia n. 30/2002 sui suoi immobili siti nel comune di Ossimo, presentate a seguito della segnalazione all'Amministrazione -da parte del proprietario confinante- di presunti abusi e del conseguente avvio di una procedura di accertamento edilizio.

2. La prima delle due domande (n. 28/2007) ha ad oggetto un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio identificato dal mappale 1360, consistente nella sostituzione del manto di copertura del sottotetto non abitabile.
3. La seconda (n. 29/2007) concerne, invece, il recupero a fini abitativi del sottotetto dell'adiacente fabbricato di cui al mappale 2462.
4. Il Comune, con provvedimento prot. 1153 di data 29 aprile 2008, riunite le pratiche, ha respinto dette istanze, sinteticamente motivando tale determinazione in ragione del mancato rispetto delle distanze dagli edifici limitrofi.
5. Il diniego è stato impugnato dal ricorrente avanti a questo Tribunale (N.R.G. 727/2008), che con sentenza della Prima Sezione, 7 febbraio 2012, n. 174, richiamando la motivazione allegata al diniego e affermando che *“la negazione è troppo generica e non consente alcuna ulteriore utile specificazione materiale”* ha accolto il ricorso, con conseguente pronuncia di annullamento e obbligo per il Comune (non costituitosi in giudizio) di ripronunciarsi nel merito delle istanze, espressamente salvo l'esito.
6. A seguito di tale pronuncia l'amministrazione comunale ha riavviato l'istruttoria, effettuando un sopralluogo presso gli immobili in questione e intraprendendo una fase di interlocuzione con l'interessato della quale occorre dare, ancorché sommariamente, un quadro di sintesi, in quanto strumentale all'individuazione della natura degli atti oggetto di impugnazione nonché allo scrutinio delle censure mosse dall'esponente.

ISTANZA N. 28/2007

Con riferimento all'istanza n. 28/2007 il Comune ha confrontato la situazione dei luoghi non solo con quella rappresentata nella DIA, ma anche con le fotografie risalenti all'anno 1997- e con il rilievo del consulente tecnico del Botticchio depositato nella causa civile contestualmente pendente tra i due proprietari confinanti, prodotte all'amministrazione dal Signor Bettineschi. Ha rilevato, così

che l'immobile di cui al mappale 1360 presenta altezze superiori a quelle precedenti, nonostante nella denuncia di inizio attività fosse previsto il mantenimento delle altezze di colmo e di gronda del fabbricato. Ha chiesto pertanto al ricorrente di presentare il titolo che ha autorizzato il sopralzo della copertura del fabbricato (nota del 22 maggio 2012 e sollecito di data 9 giugno 2012).

Il Botticchio (nota assunta al prot. comunale del 19 giugno 2012) ha riconosciuto che il sopralzo è stato realizzato durante l'intervento di manutenzione straordinaria, puntualizzando peraltro che lo stesso ha dimensioni poco significative e che una sua precisa quantificazione metrica non è possibile, non essendo egli in possesso di documentazione grafica con accurati rilievi dello stato dei luoghi antecedenti al rifacimento della copertura del fabbricato.

A seguito di un'ulteriore richiesta di integrazione documentale, cui il ricorrente non ha dato seguito, il Comune ha inviato il preavviso di diniego datato 18 dicembre 2012, nel quale ha rappresentato l'impossibilità di accogliere la domanda di sanatoria perché l'intervento edilizio contrasta con l'articolo 2/VIII delle NNTA, che per l'area A1 vieta, tra l'altro, l'aumento delle volumetrie e le modifiche delle altezze reali esterne degli immobili.

Il ricorrente (nota di data 17 gennaio 2013), ha negato l'esistenza del denunciato sopralzo ed eccepito l'inutilizzabilità, da parte del Comune, della relazione tecnica depositata nel giudizio civile pendente tra il ricorrente e il proprietario dell'abitazione limitrofa.

Con successiva nota del 12 aprile 2013, per il tramite del suo legale, ha diffidato l'amministrazione ad adottare il provvedimento di sanatoria richiesto, evidenziando che il sopralzo, anche ove ammesso, non è quantificabile nemmeno sulla base della relazione tecnica che ritiene illecitamente acquisita dal fascicolo

processuale di altro contenzioso e, comunque, non costituisce una variazione essenziale urbanisticamente rilevante.

Con nota di data 9 maggio 2013 (prot. 1037) l'Amministrazione ha riscontrato tale missiva, ribadendo la propria posizione ed evidenziando che la denuncia di inizio attività 15/2003 è stata assentita sulla base di una falsa rappresentazione della situazione reale. Richiamato il preavviso di rigetto ha comunicato, quindi, l'intenzione di adottare il provvedimento definitivo di diniego e la successiva ordinanza di demolizione e riduzione in pristino.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato detta nota datata 9 maggio 2013.

Con motivi aggiunti ha poi censurato il provvedimento di diniego definitivo di data 6 luglio 2013, prot. n. 1486.

ISTANZA N. 29/2007

Anche con riferimento all'istanza n. 29/2007 il Comune ha effettuato un sopralluogo, nel corso del quale ha rilevato una sostanziale differenza sia planimetrica che altimetrica tra l'intervento realizzato e quello dichiarato nella concessione edilizia e nella domanda di permesso di costruire in sanatoria, modifiche che hanno portato tra l'altro ad un innalzamento della quota di colmo e all'occupazione di una porzione di fabbricato del quale l'odierno intervenore rivendica la proprietà. L'amministrazione ha -quindi- chiesto al ricorrente di produrre un aggiornamento delle tavole grafiche allegate alla domanda di sanatoria, il titolo di proprietà dell'area contesa con il proprietario confinante, nonché un nuovo calcolo volumetrico con verifica del rispetto dell'altezza media ponderale (nota del 14 aprile 2012 e sollecito di data 9 giugno 2012).

Con nota del 16 giugno 2012 il ricorrente ha depositato osservazioni e una relazione tecnica a firma del suo progettista, ove si rileva che le difformità devono considerarsi "di scarsa importanza" sotto il profilo urbanistico, perché

comportanti solo una modifica poco significativa della forma del fabbricato, con mantenimento della quota media ponderale. Il Comune ha replicato il 2 agosto 2012 evidenziando, per contro, che la richiesta di sanatoria indicava una larghezza dell'edificio di mt. 6,40, a fronte di una misura reale di 7,40 mt, una difforme distribuzione interna dell'unità abitativa e in particolare uno spostamento della scala interna a servizio delle unità immobiliari e che tali discrepanze rendevano difficile l'istruttoria della domanda. L'amministrazione ha chiesto -quindi- la produzione di tavole definitive riportanti le piante, le sezioni, i prospetti e i calcoli precisamente oggetto dell'istanza di sanatoria.

Il Botticchio in data 14 ottobre 2012 ha presentato le nuove tavole grafiche. La commissione edilizia in data 15 dicembre 2012 si è dichiarata impossibilitata a pronunciarsi, rilevando che le modifiche apportate alla sagoma dell'edificio hanno creato un'intercapedine con il fabbricato confinante e che, a fronte delle rivendicazioni del relativo proprietario, occorre dimostrarne l'appartenenza; il comune ha chiesto quindi all'esponente di presentare la necessaria documentazione.

Con nota del 9 maggio 2013, prot. n. 1036, il Comune di Ossimo, non condividendo la posizione del ricorrente, ha ribadito l'essenzialità della dimostrazione della proprietà dell'intercapedine "contesa" ai fini del rilascio del titolo edilizio, evidenziando che la concessione edilizia è stata rilasciata in funzione dell'impegno a mantenere la quota del colmo della copertura dell'immobile al di sotto della quota di gronda del fabbricato confinante ed anticipando l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'insanabilità dell'abuso.

Detta nota è stata gravata con il ricorso introduttivo.

Con successivo atto di data 6 luglio 2013, rilevata la mancata trasmissione del richiesto titolo di proprietà ed il conseguente parere non favorevole espresso dalla commissione edilizia in data 18 maggio 2013, il comune ha comunicato il

preavviso di diniego dell'istanza n. 29/2007, invitando il ricorrente a presentare osservazioni e preannunciando, in caso di non pertinenza o impossibilità di accoglimento delle stesse, la successiva emanazione del provvedimento definitivo di diniego e della conseguente ingiunzione di demolizione.

Il ricorrente non ha impugnato detto preavviso né il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza.

7. Con il ricorso introduttivo del presente gravame il ricorrente ha impugnato le due nominate note del comune di Ossimo, entrambe di data 9 maggio 2013, riferite alle due istanze di sanatoria.

Ne deduce l'illegittimità per i seguenti motivi.

I. *Eccesso di potere per sviamento.* Gli atti avversati non sarebbero finalizzati al ripristino della legalità edilizia, e quindi non sarebbero sorretti da interesse pubblico, in specie insussistente in ragione della scarsa rilevanza urbanistica degli interventi edilizi e dal lasso di tempo intercorso per la conclusione delle pratiche di sanatoria, ma sarebbero, in tesi, assunti a tutela dell'interesse privato del proprietario confinante;

II. *Difetto di motivazione del provvedimento definitivo, di indeterminatezza, irrazionalità, illogicità e perplessità in relazione al prot. 9/5/2007 relativa alla pratica edilizia 29/2007.* La pretestuosità delle richieste comunali risulta evidente, secondo l'esponente, dal fatto che pur essendo la proprietà dell'edificio incontestata, così come quella dell'intercapedine, l'amministrazione ha chiesto al ricorrente di specificarne il titolo di disponibilità;

III. *Difetto di motivazione ed illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in seguito alla diffida ad adempiere comunicata al comune nella pratica edilizia 28/2007 e nullità del preavviso di diniego prot. 1037 del 9/5/2013.* Deduce il ricorrente che a seguito della diffida inviata in relazione all'istanza n. 29/2007 si sarebbe formato un illegittimo silenzio-rifiuto.

8. Con motivi aggiunti depositati in data 12 novembre 2013 l'esponente ha poi contestato il diniego definitivo pronunciato sull'istanza n. 28/2007, articolando i seguenti motivi di gravame:

I. *Eccesso di potere per sviamento.* L'azione del Comune sarebbe diretta alla tutela di interessi privati e non sarebbe sorretta da pubblico interesse. Ciò sarebbe dimostrato non solo dalla corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione e il signor Bettineschi, che ha richiesto un aggiornamento sullo stato delle pratiche di sanatoria, ma anche dall'illecita acquisizione agli atti del Comune della consulenza tecnica depositata nel giudizio civile, del quale l'amministrazione non era parte;

II. *Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed indeterminatezza.*

Il ricorrente rileva che la contestata sopraelevazione dell'immobile non è mai stata quantificata dal comune; il diniego pertanto è viziato per difetto di motivazione, perché il Comune non ha contestato specificatamente gli abusi. Il sopralzo, anche ove esistente, si limita a pochi centimetri e, pertanto, non costituisce una variazione essenziale ai sensi del d.P.R. 380/2001 o della l.r. 12/2005, non avendo comportato significative variazioni nella sagoma dell'edificio o apprezzabili aumenti di cubatura rispetto al progetto approvato.

9. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Ossimo, che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, diretto a censurare due note di contenuto non provvedimento, con le quali l'amministrazione si è limitata a comunicare la prossima conclusione dei procedimenti avviati in relazione alle istanze di sanatoria, nonché la parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per la parte in cui l'esponente non ha formulato alcuna censura rispetto al provvedimento del 6 luglio 2013, n. 1485, inerente il rigetto dell'istanza n. 29/2007. Su detta istanza, peraltro, si sarebbe comunque formato il silenzio-rigetto ex articolo 36, comma 3 del d.P.R. 380/2001, consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione. La difesa civica eccepisce poi un ulteriore profilo di

inammissibilità, per il fatto che le doglianze si appuntano solo su alcune delle motivazioni espresse dall'amministrazione, pur essendo gli atti plurimotivati. Deduce, infine, l'infondatezza nel merito del gravame.

10. Con atto depositato in data 16 dicembre 2013 ha spiegato intervento *ad opponendum* il Signor Valerio Bettineschi, proprietario del fabbricato confinante sui lati ovest e sud con quelli oggetto degli interventi edilizi di cui è questione, che ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.

11. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno depositato memorie e note d'udienza.

12. La causa è stata chiamata all'udienza del 10 dicembre 2020 e ivi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio il ricorrente ha impugnato le due note del Responsabile del Procedimento e dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Ossimo (nonché Responsabile dell'Ufficio tecnico del medesimo Comune) di data 9/5/2013; la prima assunta al Prot. n. 1037, relativa alla pratica di sanatoria edilizia n. 28/2007, concernente l'intervento realizzato in difformità alla DIA, viene censurata "*in quanto contenente un semplice preavviso di diniego, recante il diniego implicito relativa domanda*"; la seconda, recante Prot. n. 1036, relativa alla pratica di sanatoria edilizia n. 29/2007, concernente l'intervento in difformità alla concessione edilizia n. 30/2002, viene impugnata in quanto "*diniego definitivo sulla relativa domanda di sanatoria*".

2. Il gravame è inammissibile, perché investe atti meramente interlocutori e privi di efficacia provvedimentale, pertanto non lesivi della posizione giuridica azionata dal ricorrente.

3. La prima delle due impugunate note comunali, indirizzata al legale del ricorrente a riscontro della sua diffida a provvedere di data 12 aprile 2013, chiarisce le ragioni

per le quali l'amministrazione non ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dall'interessato ai fini dell'accoglimento della sua istanza. Si tratta solo di una delle tante comunicazioni intercorse tra l'amministrazione e il ricorrente nel corso dell'istruttoria procedimentale, che non ha alcun contenuto prescrittivo. L'atto in questione richiama il precedente preavviso di rigetto di data 18 dicembre 2012, non oggetto di impugnativa, ed anticipa all'istante e al suo legale la successiva adozione del provvedimento definitivo di diniego e dell'ordinanza di demolizione e ripristino.

4. Tale "anticipazione" ha trovato conferma nel provvedimento definitivo di rigetto adottato nel luglio 2013, impugnato con motivi aggiunti. Sicché l'atto originariamente impugnato non è qualificabile, come ipotizzato nel ricorso introduttivo, quale diniego implicito della domanda.

5. La seconda delle avversate note, analogamente, ha carattere meramente interlocutorio, poiché con essa il comune si è limitato a confermare le motivazioni della contrarietà alla richiesta di sanatoria, preannunciando, anche in questo caso, l'adozione di successive determinazioni di conclusione del procedimento.

6. Dopo tale atto il Comune ha inviato il preavviso di rigetto, che l'esponente non ha impugnato, così come egli non ha censurato giudizialmente il successivo silenzio-diniego formatosi sulla sua istanza a fronte del decorso infruttuoso del termine previsto dall'articolo 36 del TUE. Pertanto nemmeno il secondo atto censurato con il ricorso introduttivo può qualificarsi come "diniego definitivo della domanda di sanatoria", costituendo solo uno dei passaggi della sequenza procedimentale.

7. Sicché l'impugnativa di entrambi gli atti censurati con il ricorso introduttivo deve essere dichiarata inammissibile per originario difetto di interesse al loro annullamento (atteso il loro carattere meramente interlocutorio e non lesivo) e,

comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione all'adozione di successivi atti del procedimento.

8. Peraltro in relazione all'istanza di sanatoria n. 29/2007 la mancata impugnazione degli atti successivi (preavviso di diniego e silenzio-rigetto) ne determina il definitivo consolidamento.

9. Va esaminato, quindi, il ricorso per motivi aggiunti, concernenti il rigetto definitivo dell'istanza n. 28/2007.

10. La prima delle due doglianze deduce il vizio di eccesso di potere per sviamento, sostenendo che il Comune "sotto l'apparenza di voler ripristinare una legalità edilizia nell'interesse collettivo", ha in realtà perseguito il diverso scopo di tutela di interessi privati.

11. Il motivo non merita accoglimento. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato all'accertamento della conformità dell'intervento edilizio realizzato alle prescrizioni urbanistiche, consentendo di sanare violazioni di carattere formale rispetto ad opere che, pur prive o difformi rispetto al titolo abilitativo, risultino ammissibili sotto l'aspetto urbanistico. Si tratta di una valutazione di carattere oggettivo e vincolato, rigidamente ancorata alle prescrizioni urbanistiche.

12. La motivazione del diniego di sanatoria è così espressa dal Comune di Ossimo: *"il fabbricato (...) è situato in zona urbanistica A1 e l'art. 2/VIII delle NNTA del Comune di Ossimo prevede per tali zone che in assenza di strumenti attuativi particolareggiati, sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo nonché di interna ristrutturazione che non comportino aumento delle volumetrie urbanistiche, modifica delle altezze reali esterne, alterazioni delle fondamentali caratteristiche architettoniche, soppressione e sostituzione di tipici elementi strutturali, modifica globale delle destinazioni d'uso"*.

13. Il Comune ha rilevato quindi che il ricorrente, nel corso dei lavori di sostituzione del manto di copertura, ha realizzato un sopralzo del fabbricato non previsto e non ammesso ai sensi della richiamata normativa, in quanto comportante modifica delle altezze reali esterne e aumento della volumetria urbanistica. Né l'insussistenza dei presupposti per la sanatoria può essere superata in ragione della modesta consistenza materiale degli abusi, peraltro sostenuta ma indimostrata dal ricorrente, e comunque smentita dall'evidenza documentale in atti, e considerato il tenore della richiamata normativa urbanistica.

14. Il carattere obbligato della determinazione adottata all'esito della verifica dell'aumento delle altezze (e quindi delle volumetrie) dell'immobile, e quindi del contrasto con la normativa urbanistico-edilizia, esclude la fondatezza del vizio di eccesso di potere dedotto dal ricorrente.

15. Nel corso dell'istruttoria procedimentale, comparando la situazione rilevata nel corso del sopralluogo rispetto a quella risultante dalla DIA e dall'istanza di sanatoria, l'amministrazione ha accertato che il fabbricato è stato significativamente aumentato di altezza; all'uopo ha legittimamente utilizzato anche la documentazione inviata al Comune dall'odierno interventore in relazione all'abuso edilizio dallo stesso segnalato, ovvero le fotografie del fabbricato risalenti al 1997 ed il rilievo eseguito dal consulente del Botticchio, depositato agli atti della causa civile e quindi non acquisito dall'amministrazione, tramite accesso al relativo fascicolo processuale, ma prodotto al comune. Del resto l'esposto e i relativi documenti, una volta pervenuti nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, assumono rilievo procedimentale e come tali rientrano nella sua disponibilità.

16. Né il dedotto sviamento di potere può ritenersi integrato dalle comunicazioni intercorse tra il comune e il proprietario confinante, atteso che l'interlocuzione si è attenuta nei limiti dell'interlocuzione avviata da detto privato con il suo esposto. Infatti *“ove un cittadino segnali in maniera circostanziata l'esistenza di opere realizzate da terzi*

in difformità dal titolo concessorio, spetta al Comune, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sull'assetto del territorio, riscontrare l'istanza in senso positivo (accertando l'effettiva esistenza degli abusi e assumendo i consequenziali provvedimenti) o negativo (evidenziando all'istante come e perché, se del caso all'esito dei necessari accertamenti, non si sia ritenuto di irrogare sanzioni)."
(Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 177).

17. La seconda censura stigmatizza ulteriormente il diniego definitivo dell'istanza n. 28/2007 per difetto di motivazione e di istruttoria ed intedeterminatezza, in ragione della mancata quantificazione, da parte dell'amministrazione, della denunciata abusiva sopraelevazione della copertura dell'immobile.

18. L'atto si rivela immune dai vizi denunciati.

19. Per quanto riguarda il dedotto difetto di istruttoria, infatti, va evidenziato che l'amministrazione, dopo la pronuncia di annullamento del precedente diniego, ha riavviato il procedimento con un sopralluogo volto all'accertamento in concreto dello stato dei luoghi, al quale ha partecipato anche il tecnico del ricorrente. Quindi ha avviato con lo stesso un confronto volto ad acquisire i necessari ulteriori elementi istruttori, tenendo in considerazione anche la documentazione in atti. Sulla base di tali elementi (rilievi e fotografie) ha -infatti- richiesto ripetutamente al ricorrente di fornire integrazioni grafiche e documentali (come evidenziato nella parte in fatto), alle quali questi ha corrisposto però solo negando la realizzazione del sopralzo oppure ammettendolo, ma qualificandolo come di lieve entità.

20. Invero la documentazione del procedimento dimostra che il sopralzo realizzato è significativo ed estremamente visibile e quindi incontestabile e comunque, a prescindere dalla sua entità, è ostativo all'accertamento di conformità, in quanto comporta un aumento non solo dell'altezza dell'edificio, ma anche della sua volumetria, in evidente violazione dell'art. 2 VIII delle NTA, sicché il diniego è adeguatamente motivato in ragione della mera indicazione della non rispondenza

dell'istanza alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti (Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020 n. 1643; Cons. Stato Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 541).

21. In assenza dei presupposti per l'accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del TUE, la mancata quantificazione del contestato sopralzo risulta quindi inidonea ad inficiare l'atto avverso.

22. Per le esposte considerazioni i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

23. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso principale e respinge i motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite alle altre parti costituite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) in favore del Comune di Ossimo e in euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) in favore del signor Valerio Bettineschi, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Elena Garbari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Elena Garbari

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI